

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I

Registro Sentenze: 2087/2008

Registro Generale: 347/2008

nelle persone dei Signori:

CALOGERO PISCITELLO Presidente

ROSARIA TRIZZINO Consigliere

SERGIO FINA Consigliere relatore estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 24 Aprile 2008

Visto il ricorso 347/2008 proposto da:

DUDENKO NATALIYA

rappresentato e difeso da:

VERNA AVV. GIANPAOLO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA GARIBALDI 1

presso

DAMATO AVV. NINO ROCCO

contro

QUESTURA DI MODENA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede;

e nei confronti di:

MINISTERO DELL'INTERNO n.c.

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Modena del 15.2.2008 di revoca del permesso di soggiorno n. 0141417 rilasciato in data 31.7.2007 per motivi familiari alla ricorrente, per mancanza di presupposti di legge con ordine di presentazione presso il posto di frontiera area di Milano Malpensa, sotto pena in difetto di applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 28.6.1998, modificato nella L.n. 189/02;

nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e connesso che possa aver condotto all'emanazione del provvedimento suindicato e di tutti gli atti da esso dipendenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti del ricorso;

Designato relatore il cons. dott. Sergio Fina;

Udito, alla Camera di Consiglio del 24.4.2008, gli avvocati delle parti presenti come da verbale;

Visti gli artt. 21 e 236 della L.n. 1034/71 come modificata dalla L.n. 205/2000e ritenuto che è possibile procedere in forma semplificata;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

In base al criterio di riparto fondato sul petitum sostanziale deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario anche l'impugnazione della revoca del permesso di soggiorno qualora la ricorrente, come nel caso in esame, invochi l'applicazione in proprio favore delle norme e dei principi in tema di ricongiungimento familiare.

Del resto la chiara formulazione dell'art. 30 del D.lgs.n. 286/1998 secondo cui: "contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede" non lascia dubbi in ordine al principio per cui ogni controversia riguardante il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari sia sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Le spese possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Bologna, Sezione Prima, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2008.

Presidente f.to Calogero Piscitello

Cons. rel. Est. F.to Sergio Fina

Depositata in Segreteria in data 29.5.2009

Bologna li 29.5.2008